



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

Commissione giuridica

---

**2011/0129(COD)**

26.3.2012

## **PARERE**

della commissione giuridica

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e alla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato

(COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

Relatore per parere: Antonio López-Istúriz White

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

In un classico caso della Corte di giustizia, un cittadino britannico, Ian Cowan, ha subito una violenta aggressione all'uscita di una stazione della metropolitana durante un breve soggiorno a Parigi. I suoi assalitori non hanno potuto essere identificati. Egli ha quindi chiesto un risarcimento alle autorità francesi per le lesioni derivanti da tale aggressione.

Come si è potuto comprovare, la Francia ha subordinato la concessione di un risarcimento dello Stato per danni causati in Francia alla vittima di un'aggressione con conseguenti lesioni fisiche alla condizione che la vittima fosse in possesso di un permesso di soggiorno o fosse cittadino di un paese che ha stipulato accordi di reciprocità con la Francia. Dato che il sig. Cowan non rientrava in alcuna di queste categorie, gli è stato negato il risarcimento. La Corte ha ritenuto, alla luce della risposta dell'organismo nazionale di compensazione, che tale restrizione fosse contraria al principio di non discriminazione in base alla nazionalità sancito nel trattato.

Il caso dimostra a che punto le lacune o addirittura le misure discriminatorie in materia di protezione delle vittime nel mercato interno e attualmente nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, possano costituire un ostacolo ai diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione, in particolare di quanti scelgono di esercitare il diritto alla libera circolazione. Come la Corte di giustizia ha giustamente ritenuto, la protezione delle vittime costituisce "il corollario della libertà di circolazione"<sup>1</sup>. L'Unione garantisce la libera circolazione delle persone e deve altresì garantire norme e regole appropriate in caso di problema.

La commissione accoglie quindi con grande favore la proposta di direttiva della Commissione che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato, in particolare alla luce delle carenze degli strumenti dell'Unione adottati in precedenza, tanto in termini di contenuto quanto di attuazione<sup>2</sup>. Essa ritiene che il rafforzamento e la promozione di tali diritti, onde assicurare un adeguato equilibrio con le attuali iniziative dell'UE in materia di diritti degli indagati e degli imputati, siano essenziali e attesi da lungo tempo. In generale, i sistemi di giustizia penale si concentrano sull'autore del reato e sui cittadini, a volte a scapito della vittima e degli effetti traumatici del reato. Le vittime non dovrebbero sentirsi escluse da tali procedimenti.

La commissione auspica che taluni aspetti della proposta siano rafforzati e migliorati pur restando efficaci sul piano dei costi e sostenibili dal punto di vista finanziario.

La commissione sostiene l'approccio della Commissione volto a istituire norme minime consentendo così agli Stati membri che lo auspicano di proteggere in modo migliore le vittime. Tale approccio dovrebbe instaurare un livello basilare di sostegno alle vittime negli Stati membri che hanno recentemente creato organizzazioni di sostegno per le vittime.

---

<sup>1</sup> Sentenza del 2 febbraio 1989 nella causa C-186/87 *Cowan v Trésor public*, paragrafo 17.

<sup>2</sup> Decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1); relazione della Commissione del 20.4.2009 COM(2009) 166 def.); direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 15); relazione della Commissione COM(2009) 170 def..

In taluni casi, in seguito a reati di massa, le vittime possono essere particolarmente traumatizzate. È generalmente il caso delle vittime di reati terroristici, ma può anche riguardare le vittime della criminalità organizzata. Questo perché gli atti criminali in questione, per la loro entità ma anche per il modo in cui vengono perpetrati, riducono al nulla la vita quotidiana delle vittime e fanno loro perdere il senso della normalità. La fiducia in sé, per esempio, di una vittima di un'esplosione terroristica e di una vittima della tratta di esseri umani può, allo stesso modo, essere irrimediabilmente compromessa. Queste vittime devono ricostruire le loro vite. Per tale motivo, il relatore è convinto che le vittime di tali reati dovrebbero essere trattate come vittime vulnerabili.

Benché prevedere una serie di diritti minimi sia una base fondamentale, ciò di cui le vittime hanno bisogno è un'attenzione individuale e rispettosa da parte del sistema giudiziario competente.

Infine, la commissione ritiene che i sistemi di giustizia penale negli Stati membri dovrebbero essere orientati maggiormente verso la protezione delle vittime e non concentrarsi unicamente sull'imputato. Questo cambiamento di cultura non può essere conseguito unicamente mediante misure legislative ma richiederà sforzi intensi nell'ambito della formazione e dell'istruzione, orientamenti pratici e scambio di migliori prassi. L'Unione si trova in una situazione privilegiata per svolgere un ruolo guida in questioni come la maggiore consapevolezza dei diritti delle vittime, una migliore applicazione di questi diritti e una formazione adeguata, in particolare per il personale giudiziario e gli operatori della giustizia.

## EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, competenti per il merito, a includere nella loro relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di direttiva Considerando 8

##### *Testo della Commissione*

(8) La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato.

##### *Emendamento*

(8) La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti da essa previsti, ***in particolare in modo da offrire alle vittime uno status completo di parte nel procedimento penale, compreso il diritto all'assistenza legale e all'accesso al fascicolo, al*** fine di assicurare un livello di tutela più elevato.

## Emendamento 2

### Proposta di direttiva Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

(10) **Occorre** che le informazioni fornite siano sufficientemente esaustive per garantire che le vittime siano trattate in maniera rispettosa e per consentire loro di decidere con cognizione di causa in merito alla loro partecipazione al procedimento e alle modalità d'esercizio dei propri diritti. A tale riguardo, particolarmente importanti sono le informazioni relative allo stato attuale del procedimento e alla sua evoluzione, e altrettanto rilevanti sono quelle che servono alle vittime per decidere se chiedere o meno la revisione di una decisione di non luogo a procedere.

#### *Emendamento*

(10) **È opportuno che alle vittime sia permesso di accedere ai pertinenti fascicoli giudiziari** e che le informazioni fornite siano sufficientemente esaustive per garantire che le vittime siano trattate in maniera rispettosa e per consentire loro di decidere con cognizione di causa in merito alla loro partecipazione al procedimento e alle modalità d'esercizio dei propri diritti. A tale riguardo, particolarmente importanti sono le informazioni relative allo stato attuale del procedimento e alla sua evoluzione, e altrettanto rilevanti sono quelle che servono alle vittime per decidere se chiedere o meno la revisione di una decisione di non luogo a procedere.

## Emendamento 3

### Proposta di direttiva Considerando 13

#### *Testo della Commissione*

(13) Occorre che l'assistenza fornita – sia da associazioni governative che non governative – sia disponibile dal momento della commissione del reato, nel corso di tutto il procedimento penale e anche una volta questo terminato, in funzione delle necessità della vittima. L'assistenza va fornita in modi diversi, senza formalità eccessive e prevedendo una sufficiente distribuzione geografica che consenta a tutte le vittime di accedere a questi servizi. Alcuni gruppi di vittime, come le vittime di violenza sessuale, di violenza di genere, di xenofobia o di altri reati generati da

#### *Emendamento*

(13) Occorre che l'assistenza fornita – sia da associazioni governative che non governative **registrate e soggette a controllo conformemente alla legislazione nazionale** – sia disponibile dal momento della commissione del reato, nel corso di tutto il procedimento penale e anche una volta questo terminato, in funzione delle necessità della vittima. L'assistenza va fornita in modi diversi, senza formalità eccessive e prevedendo una sufficiente distribuzione geografica che consenta a tutte le vittime di accedere a questi servizi. Alcuni gruppi di vittime, come le vittime di

pregiudizi, e le vittime del terrorismo, possono avere bisogno di servizi di assistenza specializzata per le particolari caratteristiche del reato che hanno subito.

violenza sessuale, di violenza di genere, di xenofobia o di altri reati generati da pregiudizi, e le vittime del terrorismo *o della criminalità organizzata*, possono avere bisogno di servizi di assistenza specializzata per le particolari caratteristiche del reato che hanno subito.

#### *Motivazione*

*Le vittime della criminalità organizzata appartengono al gruppo di vittime particolarmente vulnerabili, poiché sono specialmente esposte alle intimidazioni e alle minacce di ulteriori violenze da parte degli autori di tali reati. Di conseguenza, esse necessitano di misure speciali non soltanto a fini di protezione durante il procedimento penale, ma anche relativamente a servizi specializzati di sostegno.*

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di direttiva Considerando 17**

###### *Testo della Commissione*

(17) Nel corso dei procedimenti penali alcune vittime sono particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta e di intimidazione da parte dell'autore del reato o dei suoi complici. Questa vulnerabilità può essere generalmente individuata in base alle caratteristiche personali della vittima e al tipo o alla natura del reato: alcune vittime come i minori, i disabili, le vittime di violenza sessuale e le vittime della tratta di esseri umani sono nella maggior parte dei casi esposte al rischio di ulteriore vittimizzazione e hanno bisogno di speciali misure di protezione. L'accesso a tale misure di protezione dovrebbe venire limitato solo in circostanze eccezionali, ad esempio quando è necessario trovare un equilibrio con i diritti fondamentali dell'imputato o dell'indagato, o qualora la vittima lo desideri. Per quanto riguarda le vittime della tratta degli esseri umani e i

###### *Emendamento*

(17) Nel corso dei procedimenti penali alcune vittime sono particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta e di intimidazione da parte dell'autore del reato o dei suoi complici. Questa vulnerabilità può essere generalmente individuata in base alle caratteristiche personali della vittima e al tipo o alla natura del reato: alcune vittime come i minori, i disabili, le vittime di violenza sessuale, **le vittime della criminalità organizzata** e le vittime della tratta di organi e di esseri umani sono nella maggior parte dei casi esposte al rischio di ulteriore vittimizzazione e hanno bisogno di speciali misure di protezione. L'accesso a tale misure di protezione dovrebbe venire limitato solo in circostanze eccezionali, ad esempio quando è necessario trovare un equilibrio con i diritti fondamentali dell'imputato o dell'indagato, o qualora la vittima lo desideri. Per quanto riguarda le

minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale e pedopornografia, la direttiva non tratta queste questioni qualora disposizioni specifiche e più dettagliate figurino già in strumenti distinti, adottati o in fase di negoziazione.

vittime della tratta degli esseri umani **o della criminalità organizzata** e i minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale e pedopornografia, la direttiva non tratta queste questioni qualora disposizioni specifiche e più dettagliate figurino già in strumenti distinti, adottati o in fase di negoziazione.

### *Motivazione*

*Le vittime della criminalità organizzata sono una delle categorie specifiche di vittime definite nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul tema "Rafforzare i diritti delle vittime nell'Unione europea" (COM(2011) 274 del 18.5.2011). In considerazione del fatto che le vittime della criminalità organizzata sono particolarmente vulnerabili alle intimidazioni e alle minacce di ulteriori violenze da parte degli autori di tali reati, esse necessitano di misure speciali a fini di protezione.*

## **Emendamento 5**

### **Proposta di direttiva Considerando 24**

#### *Testo della Commissione*

(24) Occorre che i **funzionari** che intervengono nei procedimenti penali e che possono entrare in contatto con le vittime siano adeguatamente istruiti per rispondere alle esigenze di queste, nel quadro di una formazione sia iniziale che continua, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, e che contempli, **se del caso**, una specializzazione.

#### *Emendamento*

(24) Occorre che i **professionisti** che intervengono nei procedimenti penali e che possono entrare in contatto con le vittime siano adeguatamente istruiti per rispondere alle esigenze di queste, nel quadro di una formazione sia iniziale che continua, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, e che contempli una specializzazione, **ad esempio per quanto riguarda le vittime di reati sessuali, le famiglie in lutto a seguito di un assassinio, le giovani vittime di reati o le vittime di reati transfrontalieri.**

## Emendamento 6

### Proposta di direttiva Considerando 26 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(26 bis) Conformemente alla dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Con riguardo alla presente direttiva, il legislatore considera giustificata la trasmissione di tali documenti<sup>1</sup>.***

---

<sup>1</sup> *La Commissione invia al Consiglio una giustificazione scritta su X (X).*

## Emendamento 7

### Proposta di direttiva Articolo 3 – alinea

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gli Stati membri provvedono a che ***la*** vittima di reato, fin dal primo contatto con l'autorità ***competente a raccogliere le denunce***, ottenga senza indebito ritardo le seguenti informazioni:

Gli Stati membri provvedono a che ***ogni*** vittima di reato, fin dal primo contatto con l'autorità ***pubblica dopo la denuncia di un reato***, ottenga senza indebito ritardo, ***in una lingua da lei compresa, che utilizzi ove opportuno tecniche di comunicazione attente alle esigenze dei minori***, le seguenti informazioni:

## Emendamento 8

### Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera f

#### *Testo della Commissione*

(f) *in che misura e* a quali condizioni ha il diritto di ricevere l'assistenza di un legale, il patrocinio a spese dello Stato o qualsiasi altra forma di assistenza;

#### *Emendamento*

(f) a quali condizioni ha il diritto di ricevere l'assistenza di un legale, il patrocinio a spese dello Stato o qualsiasi altra forma di assistenza *indipendente e da parte di esperti*;

## Emendamento 9

### Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera f bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*(f bis) che in ogni caso hanno diritto a servizi gratuiti di interpretazione e di traduzione;*

## Emendamento 10

### Proposta di direttiva Articolo 3 – comma unico bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*Le informazioni di cui al primo comma sono fornite sia oralmente che per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto delle eventuali esigenze specifiche delle persone vulnerabili.*

#### *Motivazione*

*Non è sufficiente concedere alle autorità la facoltà di fornire le informazioni di cui al primo comma soltanto oralmente.*

## Emendamento 11

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono a che la vittima sia informata del proprio diritto di ricevere *le* informazioni *indicate in appresso relativamente* al proprio caso, e a che ottenga *dette* informazioni *se lo desidera*:

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono a che la vittima sia informata del proprio diritto di ricevere informazioni *relative* al proprio caso, *a che possa accedere ai pertinenti fascicoli giudiziari se lo desidera*, e a che ottenga *pertanto le seguenti* informazioni:

## Emendamento 12

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri garantiscono alla vittima la possibilità di venire informata del rilascio della persona perseguita o condannata per i fatti che la riguardano. La vittima riceve tale informazione *qualora lo desideri*.

##### *Emendamento*

2. Gli Stati membri garantiscono alla vittima la possibilità di venire informata del rilascio della persona perseguita o condannata per i fatti che la riguardano *o della sua fuga dal luogo di detenzione*. La vittima riceve *immediatamente* tale informazione *in ogni caso*.

## Emendamento 13

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*2 bis. Gli Stati membri assicurano che la notifica e le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 siano fornite in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto di eventuali necessità specifiche delle vittime in condizioni di vulnerabilità.*

## Emendamento 14

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Gli Stati membri garantiscono il diritto delle vittime di modificare in qualunque momento la decisione relativa al loro desiderio di ricevere o meno le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.**

## Emendamento 15

### Proposta di direttiva

#### Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera a

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(a) la denuncia **del** reato all'autorità competente;

(a) la denuncia **relativa al** reato all'autorità competente;

## Emendamento 16

### Proposta di direttiva

#### Articolo 7 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono a che la vittima e i suoi familiari, in funzione delle loro necessità, abbiano accesso a specifici servizi di assistenza gratuiti e riservati.

1. Gli Stati membri provvedono a che la vittima e i suoi familiari, in funzione delle loro necessità, abbiano accesso a specifici servizi di assistenza gratuiti e riservati **prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo la conclusione di qualunque procedimento penale.**

### *Motivazione*

*È necessario precisare che dovrebbe esserci un livello coerente e garantito di sostegno in tutti gli Stati membri e che tale sostegno non dovrebbe limitarsi al periodo immediatamente successivo al reato, poiché un procedimento penale può essere lungo, complesso e traumatico, in particolare per le vittime di reati violenti e/o sessuali.*

## Emendamento 17

### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Gli Stati membri rispettano la scelta della vittima di non avvalersi dell'assistenza dello Stato.***

## Emendamento 18

### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 4 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 ter. Gli Stati membri consentono alle organizzazioni governative o non governative aventi un interesse legittimo, registrate e soggette a controllo conformemente alla legislazione nazionale, di intervenire in un procedimento penale a favore o per conto della vittima o delle vittime.***

## Emendamento 19

### Proposta di direttiva Articolo 8

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gli Stati membri provvedono a che la vittima ottenga un avviso di ricevimento scritto per la denuncia presentata a una competente autorità nazionale.

Gli Stati membri provvedono a che la vittima ottenga un avviso di ricevimento scritto ***in una lingua per essa comprensibile*** per la denuncia presentata a una competente autorità nazionale.

*Motivazione*

*L'emendamento adegua il testo ai diritti conferiti alle persone accusate di aver commesso reati all'estero.*

## Emendamento 20

### Proposta di direttiva Articolo 9

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri garantiscono che la vittima possa essere sentita nel corso del procedimento penale e *possa* fornire elementi di prova.

#### *Emendamento*

Gli Stati membri garantiscono che la vittima possa *partecipare al procedimento penale e abbia il diritto di* essere sentita nel corso del procedimento penale e *di* fornire elementi di prova.

## Emendamento 21

### Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

(c) l'indagato, l'imputato o l'autore del reato deve avere assunto la responsabilità del suo atto;

#### *Emendamento*

(c) l'indagato, l'imputato o l'autore del reato deve avere assunto la responsabilità del suo atto *e deve fornire spiegazioni alla vittima;*

## Emendamento 22

### Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri facilitano il rinvio dei casi ai servizi di mediazione o ad altri servizi di giustizia riparativa, anche stabilendo *protocolli relativi* alle condizioni di tali rinvii.

#### *Emendamento*

2. Gli Stati membri facilitano il rinvio dei casi ai servizi di mediazione o ad altri servizi di giustizia riparativa, anche stabilendo *procedure relative* alle condizioni di tali rinvii.

## **Emendamento 23**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Gli Stati membri assicurano che i servizi di mediazione o altri servizi di giustizia riparativa, qualora proposti da organizzazioni non governative, siano registrati e soggetti a controllo periodico conformemente alla legislazione nazionale.**

## **Emendamento 24**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 14**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gli Stati membri provvedono a che i beni **restituibili** appartenenti alla vittima e sequestrati nell'ambito del procedimento penale le siano resi senza ritardo, tranne quando il procedimento penale imponga altrimenti.

Gli Stati membri provvedono a che i beni appartenenti alla vittima e sequestrati nell'ambito del procedimento penale le siano resi senza ritardo, tranne quando il procedimento penale imponga altrimenti.

## **Emendamento 25**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 15 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Gli Stati membri adottano misure per incoraggiare l'autore del reato a prestare adeguato risarcimento alla vittima.

2. Gli Stati membri adottano misure per incoraggiare l'autore del reato a prestare adeguato risarcimento alla vittima **e assistono la vittima eseguendo tempestivamente le ingiunzioni di pagamento dei danni.**

### *Motivazione*

*Il paragrafo tende a rafforzare il testo sottolineando che agli Stati membri incombe la responsabilità di garantire che le ingiunzioni di pagamento dei danni siano rapidamente eseguite.*

### **Emendamento 26**

#### **Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Gli Stati membri provvedono a che vengano procedure semplici e comuni per consentire alle vittime di reato residenti in un altro Stato membro di richiedere agevolmente il risarcimento e a che le ingiunzioni di pagamento dei danni transfrontaliere siano eseguite senza indebito ritardo.***

### *Motivazione*

*Le vittime di reato all'estero non dovrebbero essere scoraggiate, a causa della complessità delle procedure, dal rivendicare il risarcimento cui hanno diritto. Gli Stati membri dovrebbero garantire che viga un'unica, semplice procedura per le richieste di risarcimento provenienti da altri Stati membri, e che le ingiunzioni di pagamento dei danni transfrontaliere vengano eseguite in modo tempestivo.*

### **Emendamento 27**

#### **Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1 – alinea**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Ai fini della presente direttiva sono considerate vulnerabili, per le loro caratteristiche personali, le seguenti categorie di vittime:

1. Ai fini della presente direttiva sono considerate vulnerabili, per ***la loro situazione o*** le loro caratteristiche personali, le seguenti categorie di vittime:

### **Emendamento 28**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) i minori;

*Emendamento*

(a) i minori *e gli anziani*;

**Emendamento 29**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b bis) le persone che rischiano di essere prese di mira o intimidite;*

**Emendamento 30**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a bis) le vittime di violenza domestica;*

**Emendamento 31**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b bis) le vittime di attacchi terroristici, della criminalità organizzata, della pedofilia e della criminalità informatica.*

## Emendamento 32

### Proposta di direttiva Articolo 19

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri instaurano ***progressivamente*** le condizioni necessarie per evitare contatti fra le vittime e gli indagati o imputati in ogni luogo in cui la vittima può avere contatti personali con le autorità pubbliche dovuti alla sua condizione di vittima, e in particolare nei luoghi in cui si svolge il procedimento penale.

#### *Emendamento*

Gli Stati membri instaurano le condizioni necessarie per evitare contatti fra le vittime e gli indagati o imputati in ogni luogo in cui la vittima può avere contatti personali con le autorità pubbliche dovuti alla sua condizione di vittima, e in particolare nei luoghi in cui si svolge il procedimento penale.

## Emendamento 33

### Proposta di direttiva Articolo 20 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

(a) che la vittima sia sentita senza indebito ritardo dopo la presentazione della denuncia ***di*** reato presso le autorità competenti;

#### *Emendamento*

(a) che la vittima sia sentita senza indebito ritardo dopo la presentazione della denuncia ***relativa a un*** reato presso le autorità competenti;

## Emendamento 34

### Proposta di direttiva Articolo 20 – comma unico bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***Gli Stati membri promuovono la realizzazione di visite ai tribunali prima del processo in modo che le vittime possano familiarizzarsi con l'ambiente.***

#### *Motivazione*

*La commissione ritiene che alle vittime deve essere consentito di visitare le aule di tribunale per familiarizzarsi con esse prima del processo.*

## Emendamento 35

### Proposta di direttiva

#### Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

(c) tutte le audizioni della vittima sono svolte dalle stesse persone, a meno che ciò sia contrario alla buona amministrazione della giustizia;

##### *Emendamento*

(c) tutte le audizioni della vittima sono svolte dalle stesse persone, a meno che ciò sia contrario alla buona amministrazione della giustizia **e a meno che la vittima esprima un desiderio contrario nel corso delle indagini penali;**

## Emendamento 36

### Proposta di direttiva

#### Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

(d) tutte le audizioni delle vittime di violenza sessuale sono svolte da una persona dello stesso della vittima.

##### *Emendamento*

(d) tutte le audizioni delle vittime di violenza sessuale sono svolte da una persona dello stesso  **sesso**  della vittima, **salvo richiesta contraria da parte della vittima.**

## Emendamento 37

### Proposta di direttiva

#### Articolo 23 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono a che **le autorità giudiziarie possano adottare**, nell'ambito del procedimento giudiziario,  **misure atte a** proteggere la vita privata e l'immagine fotografica della vittima e dei suoi familiari.

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono a che **siano adottate misure appropriate, in particolare** nell'ambito **dell'inchiesta**, del **perseguimento e del** procedimento giudiziario, **per** proteggere la vita privata e l'immagine fotografica della vittima e dei suoi familiari.

## Emendamento 38

### Proposta di direttiva

#### Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Gli Stati membri garantiscono che tutti gli organismi in contatto con le vittime adottino norme chiare che li autorizzino unicamente a divulgare a un terzo informazioni fornite da una vittima o relative alla stessa, a condizione che la vittima abbia acconsentito a tale divulgazione o a condizione che esista un obbligo o un'autorizzazione legale in tal senso.***

## Emendamento 39

### Proposta di direttiva

#### Articolo 24 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono a che i servizi di polizia, le procure e il personale giudiziario ricevano una formazione sia generale che specializzata, di livello ***appropriato*** al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, che li sensibilizzi alle esigenze di queste e dia loro gli strumenti per trattarle in modo imparziale, rispettoso e professionale.

1. Gli Stati membri provvedono a che i servizi di polizia, le procure e il personale giudiziario ricevano ***sempre*** una formazione sia generale che specializzata, di livello ***commisurato*** al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, che li sensibilizzi alle esigenze di queste e dia loro gli strumenti per trattarle in modo imparziale, rispettoso e professionale.

## Emendamento 40

### Proposta di direttiva

#### Articolo 24 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Gli Stati membri provvedono a che i magistrati abbiano accesso a una formazione, sia generale che specializzata,

***2. Fatte salve l'indipendenza giudiziaria e le differenze a livello organizzativo della magistratura nell'Unione europea, gli***

che li *sensibilizzi alle* esigenze delle vittime e *dia loro gli strumenti per* trattarle in modo imparziale, rispettoso e professionale.

Stati membri provvedono a che i magistrati abbiano accesso a una formazione, sia generale che specializzata, che li *renda consapevoli delle* esigenze delle vittime e *della necessità di* trattarle in modo imparziale, rispettoso e professionale, *e provvedono a che siano incoraggiati a prendere parte a tale tipo di formazione, in particolare alle formazioni avanzate, qualora necessario.*

## Emendamento 41

### Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. Gli Stati membri provvedono sempre a che gli avvocati abbiano accesso a una formazione, sia generale che specializzata, che li sensibilizzi alle esigenze delle vittime e contribuisca a dar loro gli strumenti per trattarle in modo imparziale, rispettoso e professionale.*

## Emendamento 42

### Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Gli Stati membri adottano misure affinché gli operatori dei servizi di assistenza alle vittime e dei servizi di giustizia riparativa ricevano un'adeguata formazione, di livello *appropriato* al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, e rispettino le norme professionali per garantire che i loro servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale.

3. Gli Stati membri adottano *sempre* misure affinché gli operatori dei servizi di assistenza alle vittime e dei servizi di giustizia riparativa ricevano un'adeguata formazione, di livello *commisurato* al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, e rispettino le norme professionali per garantire che i loro servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale.

## Emendamento 43

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Gli Stati membri provvedono a che le loro ambasciate e i loro consolati dispongano di meccanismi ben definiti di collegamento con i prestatori e le agenzie di servizi per le vittime negli Stati membri in cui sono ubicati, al fine di garantire che le vittime siano indirizzate rapidamente verso tali servizi.***

*Motivazione*

*Svariati elettori della circoscrizione del deputato che presenta l'emendamento hanno avanzato questo suggerimento in casi in cui essi o i loro familiari sono diventati vittime di reati all'estero. Si tratta di un'omissione che deve essere corretta nella legislazione.*

**Emendamento 44**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 25 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 ter. Gli Stati membri provvedono a che le rispettive legislazioni nazionali in materia di rimpatrio delle salme seguano una procedura e un calendario comuni che tengano conto sia dei desideri della famiglia sia delle loro tradizioni religiose e culturali.***

*Motivazione*

*Si tratta di un problema ricorrente e persistente per le famiglie delle vittime di reato.*

## Emendamento 45

### Proposta di direttiva Articolo 27 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 27 bis*

*Relazione*

*1. La Commissione pubblica, al più tardi cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva, una relazione sulla sua attuazione.*

*2. Tale relazione è corredata, se opportuno, di proposte di modifica della presente direttiva.*

### PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato	
<b>Riferimenti</b>	COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD)	
<b>Commissioni competenti per il merito</b> Annuncio in Aula	LIBE 7.6.2011	FEMM 7.6.2011
<b>Commissione(i) competente(i) per parere</b> Annuncio in Aula	JURI 7.6.2011	
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Antonio López-Istúriz White 20.6.2011	
<b>Articolo 51 – Riunioni congiunte delle commissioni</b> Annuncio in Aula	19.1.2012	
<b>Esame in commissione</b>	10.10.2011	25.1.2012
<b>Approvazione</b>	26.3.2012	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	16 0 0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Piotr Borys, Eva Lichtenberger	

**Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale**

Pablo Arias Echeverría